

Allegato "B" al verbale di assemblea straordinaria del 11 settembre 2019

STATUTO

ARTICOLO 1 – Costituzione, sede, qualifiche, principi fondativi

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460, del 4 dicembre 1997 e del D. Lgs 117/2017, è costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata

"Sprofondo

Associazione per la promozione della pace e dei diritti dei popoli, ODV".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

Ha sede legale nel comune di Fino Mornasco (CO), e in seguito sarà denominata "l'associazione".

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia. L'associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91 e della L.R. 1/2008 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e le consente di essere considerata ONLUS di diritto (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato", con i dati riguardanti la registrazione regionale, costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è un luogo aperto all'incontro tra persone di ogni formazione culturale e credo religioso, ideologico e politico.

Gli associati sono accomunati dalla volontà di cercare insieme strade percorribili per rendere concreto l'ideale della Pace, intesa come convivialità delle differenze.

Per fare questo l'associazione si adopera affinché i contenuti e la struttura siano ispirati al principio della trasparenza.

L'associazione ha una struttura democratica e la sua durata è illimitata.

L'associazione opera anche all'interno del territorio della Regione Lombardia per far crescere i valori precedentemente menzionati e ai fini della crescita di una cultura di pace.



ARTICOLO 2 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare intende perseguire come finalità la promozione della Pace attraverso:

- Il riconoscimento e la tutela dei diritti umani, contemplati nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;
- Un'opera tesa a promuovere un'equa distribuzione delle varie risorse tra individui e nazioni;
- La promozione dell'interculturalità, dell'interetnicità e dell'interreligiosità, considerate come risorse per la crescita individuale e sociale;
- Il superamento delle frontiere e l'abbattimento dei muri tra le persone, tra i popoli e nei popoli, mediante:
 - a. Il consolidamento, la ricostruzione e la costruzione dei "ponti" tra gli uomini;
 - b. La promozione di una umanità dove alle persone siano riconosciuti i medesimi diritti, nel rispetto delle loro diversità;
 - c. L'impegno a costruire "occasioni" di collaborazione fra persone disposte ad aprirsi le une alle altre;
 - d. La formazione di una cultura di pace.
- Interventi di solidarietà, umanitari e culturali, realizzati mediante progetti a favore degli individui vittime di ogni forma di conflitto, con particolare attenzione ai più deboli;
- L'apertura, il sostegno e la collaborazione con enti e associazioni con cui si abbiano fini, obiettivi e progetti comuni.



ARTICOLO 3 – Attività di interesse generale

Al fine di svolgere le proprie attività, svolte prevalentemente in favore di terzi, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.

Le iniziative dell'associazione saranno le seguenti:

- a. Attività volte a informare, sensibilizzare e formare su tematiche di Pace, di armamenti, di nonviolenza e di obiezioni (di cui alla lettera v, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- b. Attività tese a eliminare o ridurre le cause e gli effetti negativi determinati da atteggiamenti o politiche razziste, integraliste o comunque che non tengano conto dei diritti umani, ovunque e da chiunque essi siano calpestati (di cui alla lettera w, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- c. Attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani (di cui alla lettera w, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- d. Solidarietà concreta con le popolazioni colpite dalla guerra e con quelle a rischio di conflitto, anche con la presenza diretta sul territorio, al fine di testimoniare l'attenzione ai loro problemi (di cui alla lettera u, art. 5, D. Lgs. 117/2017);

- e. Applicazione dei valori sopra enunciati, in primo luogo a partire dalla presente associazione, cercando di renderli operativi nelle situazioni che il nostro tempo di volta in volta presenterà (di cui alla lettera v, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- f. Accoglienza e valorizzazione di chi, per affermare il rispetto della vita, rifiuta l'uso delle armi (di cui alla lettera v art. 5 D. Lgs. 117/2017).

ARTICOLO 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 5 –Metodo

Il metodo per portare avanti questo impegno sarà quello comunitario/democratico con:

- a. Obiettivi sempre chiari e comuni;
- b. Regole condivise;
- c. Ruoli differenziati;
- d. Spirito di appartenenza al gruppo;
- e. Comunicazione sempre totale e aperta;
- f. Tensione forte e costante a coinvolgere le persone vittime della guerra, partendo dalle loro reali esigenze, aiutandole ad assumere la gestione delle attività decise e realizzate rispettando i loro ritmi e metodi.



ARTICOLO 6 – Associati

È associato chi condivide gli scopi dell'associazione e si impegna nel contribuire a definire, a far conoscere e a realizzare i progetti.

Tutti gli associati prestano la loro opera nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, come pure le cariche sociali sono rese con spirito di gratuità.

Coloro che desiderano aderire all'associazione presenteranno domanda al Consiglio Direttivo, su apposito modulo.

Il Consiglio Direttivo esprimerà per iscritto, entro trenta giorni e con atto motivato, il proprio parere sull'ammissione del nuovo associato. Il Consiglio Direttivo comunicherà all'associato l'esito dell'esame di ammissione; in caso di accoglimento della domanda, l'associato è tenuto a versare la quota associativa entro i successivi trenta giorni.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo: è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. La qualifica di volontario è incompatibile con

SPROFONDO, STATUTO (AGGIORNAMENTO D.LGS.117/2017)

qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'associazione.

I diritti dell'associato sono:

- Elettorato attivo e passivo;
- Possibilità di frequentare i locali dell'associazione, partecipare alle attività promosse e usufruire di tutti i servizi offerti;
- Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Possibilità di fare proposte all'Assemblea e al Consiglio Direttivo riguardo alle attività dell'associazione;
- Diritto alla formazione;
- Diritto al rimborso spese su autorizzazione del Consiglio Direttivo e dietro presentazione della documentazione di spesa.

I doveri dell'associato risultano essere i seguenti:

- Pagare, entro il primo mese di ogni anno, il contributo annuale; esso è non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, non ha carattere patrimoniale, viene destinato al fondo di dotazione, ed è deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Dare seguito alle attività preventivamente concordate con l'Assemblea o con il Consiglio Direttivo;
- Mantenere un comportamento tale da non pregiudicare l'attività dell'Associazione;
- Osservare i principi contenuti nel presente statuto.

La qualifica di associato può essere perduta, con decisione presa dall'assemblea degli associati, nei seguenti casi:

- Decesso;
- Recesso: dimissioni volontarie o mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti;
- Esclusione:
 - a. Per inosservanza del presente statuto e/o delibere e regolamenti;
 - b. Per comportamento scorretto verso l'associazione;
 - c. Per assenza dall'assemblea degli associati per tre volte consecutive, non giustificate.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può rivolgersi al Collegio arbitrale di cui all'art. 16 del presente statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, di estinzione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, può pertanto darsi luogo alla restituzione di quanto apportato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

ARTICOLO 7 – Organi statutari

Gli organi statutari per la gestione dell'associazione sono:

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente.

ARTICOLO 8 – Assemblea ordinaria

L'assemblea è l'organo decisionale supremo che esprime la volontà dell'associazione.

Tutti possono partecipare all'assemblea, ma solo gli associati in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto. Ogni associato è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ogni associato può avere al massimo una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti gli associati, anche qualora essi fossero assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria.

Essa viene convocata a cura del presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente oppure da richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati o 1/3 dei consiglieri.

Deve venire comunque convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al 31 dicembre, per l'approvazione dei bilanci.

La convocazione, contenente luogo, giorno e ora della riunione e ordine del giorno, deve avvenire tramite avviso affisso in sede e/o comunicazione inviata a ciascun socio, con e-mail, fax o lettera, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; le decisioni vengono prese a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Per ogni assemblea il verbale sarà redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e conservato nel libro dei verbali delle assemblee, a disposizione degli associati per la consultazione.

L'assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- Elegge al suo interno un presidente e un segretario dell'assemblea;
- Elegge il Consiglio direttivo e ne decide il numero dei componenti;
- Approva il programma generale di attività;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Determina la copertura di eventuali disavanzi;
- Ha funzioni propositive sulla vita dell'associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

SPROFONDO, STATUTO (AGGIORNAMENTO D.LGS.117/2017)

- Stabilisce le quote minime dei versamenti degli associati;
- Approva il regolamento interno e le successive modifiche;
- Delibera sul programma annuale di aggiornamento e formazione dei volontari;
- Delibera su tutto quanto deriva dal presente statuto e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Tali decisioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati effettivi, presenti o rappresentati.

ARTICOLO 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette associati eletti dall'assemblea; la durata dell'incarico è biennale e i suoi membri possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo devono essere presenti il presidente, o in sua assenza il vice-presidente, più la metà dei consiglieri e le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Spetta al Consiglio direttivo:

- Eleggere al suo interno il presidente e il vice-presidente;
- Coordinare l'attività dell'associazione;
- Curare l'amministrazione;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Proporre all'assemblea il programma generale di attività;
- Proporre all'assemblea interventi per la copertura di eventuali disavanzi;
- Deliberare la formazione di eventuali commissioni di lavoro;
- Curare la pubblicità di tutte le assemblee dell'organizzazione;

- Assumere, a nome dell'associazione, posizioni pubbliche di fronte ai temi di interesse dell'associazione (es.: interventi sulla stampa locale, in manifestazioni pubbliche, ecc.);
- Deliberare l'adesione a iniziative di altri;
- Predisporre una bozza di regolamento interno da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- Predisporre il piano di aggiornamento e di formazione;
- Con una deliberazione, trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia.

In casi e per problemi particolari il Consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche non associati, che avranno diritto di parola ma non di voto.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che causi la mancanza di un membro del Consiglio direttivo, subentra il primo tra i non eletti in assemblea, salvo ratifica da parte della prima assemblea successiva.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le riunioni del Consiglio direttivo saranno pubblicizzate con avviso in sede.

ARTICOLO 11 – Presidente

Il presidente:

- Rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- Ne firma tutti gli atti;
- Convoca l'assemblea e il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative delibere;
- In caso di emergenza, e nell'impossibilità di convocare il Consiglio direttivo, può prendere decisioni vincolanti per l'associazione, salva la ratifica del primo Consiglio direttivo;
- Conferisce procure ai soli membri del Consiglio direttivo;
- Apre conti correnti.

In caso di assenza del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vice-presidente. Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 12 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e di eventuali altri organi sociali.

SPROFONDO, STATUTO (AGGIORNAMENTO D.LGS.117/2017)

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Fondo di dotazione iniziale, costituito dal versamento effettuato dai soci fondatori;
- Contributi versati dai associati, al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.



L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. Contributi degli associati;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Contributi di organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari, accettati con delibera del Consiglio direttivo;
- f. Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- g. Entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali e occasionali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

ARTICOLO 14 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 2 dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Qualora l'associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 15 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D. Lgs 460/1997.

ARTICOLO 16 – Collegio arbitrale

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

ARTICOLO 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Fino Mornasco, 11 settembre 2019

SPROFONDO, STATUTO (AGGIORNAMENTO D.LGS.117/2017)